

dei soci della [redacted] s.r.l. per deliberare in ordine alla riduzione e alla ricostituzione del capitale sociale della società che dai bilanci approvati risultava interamente azzerato.

Come si legge dal relativo verbale l'amministratore giudiziario, in entrambe tali occasioni, aveva dichiarato al notaio rogante che l'assemblea dei soci non si era validamente costituita essendo presente solo [redacted] titolare delle quote di capitale in misura del 35% in piena proprietà e del 20% in usufrutto.

IL CASO.it


Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che l'eccezione di decadenza sollevata dall'Avv. [redacted] ex art. 2479 ter c.c. è destituita di fondamento giacché l'osservanza del relativo termine vale per l'impugnativa delle "decisioni dei soci" ovvero delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci. Tale certamente non è la verbalizzazione della dichiarazione avente ad oggetto la mancata costituzione dell'assemblea, non costituendo la stessa espressione di alcuna volontà assembleare.

Del pari non condivisibile è la decisione dell'amministratore di non ritenere validamente integrato il quorum costitutivo richiesto ex art. art. 2479 bis c.c..

[redacted] è, allo stato, anche titolare al 20% del capitale sociale a titolo di usufrutto costituito in suo favore da [redacted] giusta atto di cessione del 5.3.2001. La titolarità in capo al [redacted] del diritto di usufrutto sulle quote sopra indicate va ritenuta perdurante non solo in considerazione del dato formale -rilevato dallo stesso amministratore giudiziario nell'istanza del 10.7.07- relative all'annotazione di estinzione dell'usufrutto effettuata dall'amministratrice, revocata ex art. 2409 c.c., dopo la proposizione del ricorso, ma perché fino a quando non si provveda ai sensi dell'art. 2482 ter c.c. non pare possa profilarsi l'estinzione di diritti relativi a partecipazioni societarie. Tanto precisato, non sembra inopportuno ricordare che l'art. 2479 comma 5 c.c. testualmente recita: "Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione". Ciò significa che ~~alle decisioni~~ dell'assemblea dei soci partecipano i soci aventi diritto al voto, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione. L'art. 2471 bis c.c. - avallando l'interpretazione giurisprudenziale che prima della riforma introdotta dal D.lvo n. 6/03 estendeva analogicamente alle srl il dettato dell'art. 2352 c.c.- espressamente prevede che: "La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. ...si applicano le disposizioni dell'art. 2352 c.c.". Tale ultima norma stabilisce che in caso di usufrutto il diritto di voto spetta all'usufruttuario, il quale, a norma del successivo comma 4, è colui che deve provvedere ai versamenti necessari.

IL CASO.it

Le disposizioni sopra richiamate sono coerenti con il carattere unitario della partecipazione nella s.r.l. e con la struttura personalistica che il legislatore della riforma ha voluto imprimere al detto modello societario. La partecipazione alla s.r.l. costituisce, invece, una posizione obiettivata, integrante un bene immateriale la cui regolamentazione non può che essere diversa rispetto a quella, ad esempio, di un bene immobile. Ciò ha riflessi anche sulla disciplina dei diritti reali che su detta partecipazione



possono essere costituiti. L'usufruttuario in relazione alla quota di partecipazione, intesa in modo unitario, è titolare di un diritto di carattere reale ed è portatore di una posizione giuridica che lo rende unico responsabile delle scelte della vita della società. L'usufruttuario è infatti il soggetto chiamato ad esprimere con il proprio voto le decisioni relative alla società a nulla valendo sulla validità del deliberato assembleare l'ipotetico contrasto con gli intendimenti del nudo proprietario, in quanto non legittimato all'espressione di voto. Tanto è vero che qualora l'usufruttuario "amministri" la quota in modo da depauperarne il valore –come per esempio non provvedendo ai versamenti richiesti- di ciò potrà rispondere nei confronti del proprietario non solo sotto il profilo risarcitorio, ma anche ai fini della cessazione del diritto di usufrutto ex art. 1015 c.c. Ne discende che è solo l'usufruttuario che ha diritto di partecipare all'assemblea dei soci perché è solo costui che è legittimato a prendere decisioni per la società. Conseguentemente, la partecipazione del 55% del capitale sociale alle suddette assemblee – considerato che [REDACTED] era titolare del 35% in proprietà e del 20% in usufrutto- integrava il quorum costitutivo richiesto dalla legge per deliberare validamente sui punti all'ordine del giorno.

Non si è pertanto ancora verificata la causa di scioglimento dedotta dall'amministratore giudiziario non essendo dato sapere quale sarebbe stata la decisione assembleare qualora si fosse dato corso alla deliberazione.

Non v'è pertanto luogo per l'adozione del provvedimento richiesto dall'Avv. [REDACTED] n.q. dovendosi procedere prima alla convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2482 ter c.c..

Non mette conto esaminare l'ulteriore richiesta proposta del [REDACTED] di decidere ai sensi dell'art. 32 D.lvo n.5/03 sulla questione pregiudiziale sopra affrontata trattandosi di richiesta avanzata solo in via subordinata.

Del pari non v'è spazio per valutare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (circa le spese di amministrazione e quant'altro) che hanno come presupposto l'avvenuto scioglimento della società e la messa in liquidazione della stessa.


IL CASO.it

P.T.M.

Rigetta la richiesta di nomina di liquidatore ex art. 2487 comma 2 c.c. avanzata dall'Avv. [REDACTED] per difetto del presupposto dell'avvenuto scioglimento della società.

Siracusa 16.1.09

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13-2-2009
IL CANCELLIERE C2
D. Pasquale